

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE  
E PESCA MEDITERRANEA

**CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA**

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

**Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**

(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E PER LA  
TRASPARENZA (P.T.C.P.T)  
2022-2024

Approvato con deliberazione del Commissario  
Straordinario n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

*A cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione/Direttore Generale del Consorzio di  
Bonifica 5 Gela Dott. Giovanni Tomasino*

## INDICE

- Premessa metodologica prodromica all'aggiornamento del Piano
- Obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza
- Principali contenuti dell'aggiornamento del Piano

### SEZIONE I – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- Art. 1 - Quadro normativo
- Art. 2 – Oggetto e ambiti di intervento del piano
- Art. 3 – I soggetti della prevenzione: ruoli e responsabilità
- Art. 4 - Gestione del rischio
- Art 5 - Analisi contesto esterno
- Art. 6 - Analisi contesto interno
- Art. 7 - Valutazione del rischio
- Art. 8 – Trattamento del rischio - Gli Strumenti: misure obbligatorie e misure ulteriori per il trattamento del rischio
- Art. 9 - Formazione del personale
- Art. 10 – Adempimenti in materia di conflitto di interessi, incompatibilità ed inconferibilità - divieto di pantouflage e aspetti relativi al personale dipendente
- Art. 11 - Rotazione del personale
- Art. 12 – Obblighi di trasparenza ( cfr Sezione Trasparenza)
- Art. 13 - Attuazione Codice di comportamento
- Art 14 - Adozione di misure per la tutela del whistleblower
- Art. 15 - Misure organizzative e generali
- Art. 16 - Misure relative all'attività del catasto
- Art. 17 - Misure relative ai contratti pubblici
- Art. 18 - Individuazione delle misure di prevenzione comuni a tutti i procedimenti a rischio
- Art. 19 - Misure di prevenzione del rischio riguardanti tutto il personale coinvolto nelle attività a rischio corruzione
- Art. 20 – Limiti al ricorso all'arbitrato
- Art. 21 - Obblighi informativi e monitoraggio del Piano
- Art. 22 - Sanzioni
- Art. 23 – Modifiche al PTPC e recepimento dinamico e modifiche legislative
- Art. 24 – Presa d'atto
- Art. 25 - Entrata in vigore del Piano

### SEZIONE II – TRASPARENZA

ALLEGATI: Tabelle misure di prevenzione; Modulo per la segnalazione di presunti illeciti ed irregolarità (c.d. whistleblower).

## PREMESSA METODOLOGICA PRODROMICA ALL'AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012 n.190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” adottata dal legislatore al fine di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando a uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese, il Consorzio ha adottato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

Il presente Piano, più precisamente ne costituisce l'ottavo aggiornamento dalla prima adozione.

Preliminarmente, appare opportuno, riportare i principali provvedimenti in materia adottati dal Consorzio, costituendo gli stessi nel loro insieme l'impalcatura dell'intero sistema anticorruzione:

- **Delibera n. 411 del 31/01/2014** di nomina ed individuazione dell'allora Direttore Generale Dott. Vincenzo Caruso, quale Responsabile della prevenzione della corruzione;
- **Delibera n. 422 del 29/12/2014** di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) relativo al triennio 2014-2016 (prima adozione del Piano);
- **Delibera n. 2352 del 29/01/2015** di nomina Responsabile della Trasparenza del Capo Settore Affari Generali Dott.ssa Anna Farruggia;
- **Delibera n. 2353 del 29/01/2015** di approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (prima adozione del programma);
- **Delibera n. 2420 del 28/01/2016** di aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
- **Delibera n. 2421 del 28/01/2016** di aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 ;
- **Delibera n. 2475 del 27/01/2017** di conferma nomina Responsabile per la Trasparenza del Capo Settore Affari Generali D.ssa Anna Farruggia;
- **Delibera n. 2478 del 31/01/2017** di adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità ed il Programma Triennale della Trasparenza e l'Integrità 2017-2019 (aggiornamento);
- **Delibera n. 2521 del 11/10/2017** di nomina nuovo RPC indicato nella persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, a seguito di avvicendamento per collocamento in quiescenza del precedente RPC;
- **Delibera n. 2525 del 24/10/2017** di nomina Responsabile della Trasparenza Dott. Agr. Gaetano Petralia con revoca del precedente R.T.;
- **Delibera n. 10 del 01/12/2017 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale** di conferma nomine Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nei Consorzi accorpati per il “periodo transitorio” istituito con deliberazione n. 5/2017;
- **Delibera n. 2 del 31/01/2018** Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 (aggiornamento);

- **Delibera n. 1 del 21/01/2019** Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 (aggiornamento);
- **Delibera n. 2 del 30/01/2020** Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 (aggiornamento);
- **Delibera n. 2 del 08/03/2021** di presa d'atto dimissioni del Dott. Agr. Petralia Gaetano e nomina Responsabile della Trasparenza del Consorzio di Bonifica 5 Gela dell'Avv. Anna Farruggia;
- **Delibera n. 3 del 25/03/2021** Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 (aggiornamento).

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza **2022 – 2024**, in continuità con i precedenti Piani adottati, è stato redatto in coerenza con il quadro normativo di riferimento, così come modificato ed implementato dai recenti interventi del legislatore ed in particolare tenendo conto delle indicazioni metodologiche dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui alla deliberazione n. 1064 del 13/11/2019, successivamente pubblicata sul sito dell'Autorità anticorruzione.

Il Consorzio, in considerazione dalla complessità della organizzazione e della struttura che fa capo al Direttore Generale (Direttore del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza di Trapani 1, Palermo 2, Agrigento 3, Caltanissetta 4 e Gela 5), ha inoltre optato per non accorpate in un unico soggetto le figure di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza, mantenendo disgiunte le due figure.

L'aggiornamento del Piano è previsto con cadenza annuale sulla base degli spunti contenuti nella **Relazione annuale** predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro il termine del 15 dicembre di ciascun anno di riferimento, secondo lo schema standard redatto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Tale Relazione, unitamente all'aggiornamento annuale da predisporre entro il 31 gennaio di ciascun anno di vigenza del Piano, deve essere pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Consorzio.

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da COVID 19, con comunicato del Presidente ANAC del 17 novembre 2021, al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il 31 gennaio 2022, l'Autorità ha valutato opportuno, anche quest'anno, prorogare alla medesima data il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

Come da successivo comunicato del Presidente ANAC del 12 gennaio 2022, l'Autorità ha altresì **differito al 30 aprile 2022 il termine ultimo per l'adozione e la pubblicazione dei PTPCT 2022-2024.**

Il Piano è stato concepito seguendo i criteri stabiliti dall'ANAC ed è strutturato tenendo conto:

1. Soggetti che partecipano attivamente alla prevenzione del rischio corruzione;
2. Analisi del contesto esterno in cui agisce il Consorzio;
3. Analisi del contesto interno (c.d.:mappatura dei processi) e valutazione, analisi e ponderazione del rischio relativa ai singoli processi gestionali;
4. Strumenti (misure obbligatorie e misure ulteriori) per il trattamento del rischio e per incrementare prassi e modelli di buona amministrazione secondo una logica di programmazione;

## 5. Controlli sull'attuazione delle misure previste nel piano.

Le varie parti saranno sviluppate nel Piano tenendo conto delle specificità tipiche delle attività svolte dal Consorzio nonché del contesto istituzionale in cui lo stesso si trova ad operare.

Costituiscono parte integrante sostanziale del presente aggiornamento:

- 1) SEZIONE I Piano Triennale della prevenzione della corruzione;
- 2) SEZIONE II Trasparenza;
- 3) Allegati

Il P.T.P.C.T., in quanto per propria natura strumento dinamico, potrà essere sempre modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

## OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*.

In esito all'attività di confronto con il RPC, tenuto conto delle priorità e dei reali fabbisogni ai fini della piena implementazione del sistema di controllo interno e delle azioni richieste dalla disciplina in esame, il Consorzio, in relazione al triennio 2022 – 2024, ha individuato i seguenti obiettivi strategici:

<b>Obiettivi in materia di prevenzione della corruzione</b>	<b>Obiettivi in materia di trasparenza amministrativa</b>
Prosecuzione delle attività di sensibilizzazione e professionalizzazione del personale e accrescimento delle competenze in materia di prevenzione della corruzione, già avviato nelle annualità pregresse	Potenziamento dell'attività di sensibilizzazione e professionalizzazione del personale e accrescimento delle competenze in materia di trasparenza amministrativa, già avviato nelle annualità pregresse
Monitoraggio ed eventuale aggiornamento della procedura in tema di whistleblowing in relazione al Decreto di recepimento della Direttiva UE n. 1937/2019	Prosecuzione delle azioni volte al pieno raggiungimento della compliance normativa relativamente ai vigenti obblighi di pubblicazione e contestuale individuazione di “dati ulteriori” da pubblicare sulla Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ex art. 43, D.Lgs. n. 33/2013

## PRINCIPALI CONTENUTI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Per espressa previsione di legge, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve essere redatto da ogni Amministrazione nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato annualmente dall'ANAC, avente valore di atto di indirizzo mirante ad assicurare l'attuazione coordinata delle p.a. per le strategie di prevenzione della corruzione elaborate a livello nazionale e internazionale.

Con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, recante ad oggetto: " Piano Nazionale Anticorruzione 2019" l'ANAC ha fornito gli indirizzi metodologici e redazionali per la predisposizione dell'aggiornamento annuale al Piano Triennale con riferimento al triennio 2020/2022, indirizzi che il Consorzio, in un'ottica necessariamente di implementazione graduale intende recepire ed a cui intende conformarsi, valorizzandone l'importanza strategica.

L'aggiornamento del Piano 2020, era stato quindi condotto in adesione agli indirizzi di cui al PNA 2019 ed agli atti di indirizzo (P.N.A.) precedenti, in quanto compatibili con le successive indicazioni, ed inoltre sulla base di verifiche condotte in sede di monitoraggio durante l'anno dal R.P.C..

Con l'aggiornamento 2020 si intendeva avviare un graduale adeguamento alle novità introdotte dal PNA 2019 adottato da ANAC con deliberazione n.1064 del 13/11/2019, in particolare per quanto riguarda le "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi " e la " Rotazione del personale ", ma le problematiche causate dalla pandemia da COVID-19 hanno di fatto alterato le tempistiche di attuazione.

Con l'aggiornamento 2021, pertanto, si era tenuto conto degli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e per migliorare i livelli di trasparenza: in esso veniva sempre recepito il PNA come atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis l. 190/2012 e veniva attuata la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza secondo il principio di compatibilità, ai sensi dell'art. 2 bis d.lgs. 33/2013, cercando di proseguire nel graduale adeguamento alle novità introdotte dal PNA 2019, in particolare per quanto riguarda le "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" e la "Rotazione del personale".

### **a) Monitoraggio anno in corso, procedimento di redazione e approvazione del PTPCT per il triennio 2022 - 2024**

Il RPCT, come per l'anno pregresso, nonostante le difficoltà emerse in conseguenza dell'emergenza sanitaria da pandemia Covid-19, ha posto in essere il monitoraggio inerente all'attuazione delle misure e del PTPCT, tenendo conto della dimensione dell'Ente e della necessità di strutturare azioni di monitoraggio realisticamente sostenibili.

Il presente Piano, conservando il collegamento con il precedente PTCPT attraverso il monitoraggio relativo all'anno 2021, costituisce una naturale evoluzione delle metodiche adottate dall'Ente per la gestione dei rischi corruttivi.

In particolare, il presente aggiornamento per il triennio 2022-2024, in adesione agli indirizzi metodologici del PNA 2019 e in continuità al precedente Piano, ha seguito un approccio redazionale mirante ad assicurare l'adozione all'approccio metodologico per la gestione dei rischi corruttivi, da svilupparsi nel triennio di riferimento 2022-2024 secondo criteri di:

- a) gradualità nell'approfondimento (tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione caratterizzata da criticità organizzative - scarse risorse e/o competenze ) di una serie di attività quali in particolare quelle riguardanti la descrizione dei processi da programmare nel tempo (specificando le priorità di approfondimento delle aree di rischio) e l'individuazione degli ambiti di attività (aree di rischi) da destinare all'approfondimento;
- b) selettività, ai fini dell'individuazione delle priorità di intervento;
- c) inclusività con riferimento all'intera struttura.

Considerato che nel nuovo Piano Nazionale l'Autorità ha ribadito la raccomandazione alle amministrazioni "...di prevedere, con apposite procedure, la più ampia e consapevole conoscenza e condivisione delle misure da parte degli organi di indirizzo, nella fase della loro individuazione. Ciò anche in assenza di una specifica previsione normativa che disponga sulla partecipazione degli organi di indirizzo...",

Tenuto conto degli incontri che si sono tenuti con il Commissario Straordinario a seguito dei quali sono stati acquisiti gli indirizzi strategici necessari in materia di seguito sommariamente indicati:

1. Promozione della cultura della legalità contro ogni forma di cattiva gestione, abuso e corruzione attraverso la promozione di sempre maggiori livelli di trasparenza, al fine di assicurare conoscenza e condivisione dei contenuti del Piano;
2. Condivisione a tutti i livelli organizzativi dell'Ente della strategia del contrasto all'anticorruzione attraverso l'implementazione e lo sviluppo di una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate procedendo alla graduale della mappatura dei processi/procedimenti secondo le indicazioni di cui al citato PNA 2019 e della metodologia di gestione del rischio corruttivo per come richiamata nel PNA 2019, applicando gradualmente il nuovo approccio di valutazione del rischio di tipo qualitativo;
3. Promozione di programmi formativi per il personale, con particolare riferimento al personale che opera nelle attività ad alto rischio corruzione per la migliore realizzazione di un sistema anticorruzione.

In applicazione del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il RPC, ha curato durante l'anno il costante monitoraggio della corretta attuazione delle misure di prevenzione (estendendo forme di controllo anche in materia di trasparenza, nella piena consapevolezza che la Trasparenza costituisca una delle principali misure anticorruzione) indicate dal Piano, attraverso frequenti momenti di confronto con i Dirigenti delle Aree, ai quali sono state fornite continue indicazioni per la migliore attuazione delle misure indicate.

L'attuazione del Piano ha permesso di svolgere una valutazione approfondita del diverso livello di esposizione delle attività a rischio corruzione, consentendo di stabilire le azioni volte a prevenire il medesimo rischio, nonché di creare un collegamento fra la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Nell'attuazione delle azioni si è registrata una maggiore concretezza e operatività a vantaggio della conclusione positiva delle stesse.

Il presente aggiornamento del Piano ha fatto sì che il Consorzio abbia affinato il processo di confronto interno finalizzato a perfezionare la gestione del rischio, aggiornandole in modo più aderente alla realtà quotidiana del Consorzio e mantenendo viva l'attenzione sui processi già identificati come maggiormente esposti a rischio. Poiché non è possibile intervenire per i motivi che saranno meglio descritti nel proseguito del Piano sulla rotazione dei Dirigenti e dei Capi Settore, si è ritenuto di agire intensificando la compresenza delle figure nella gestione dei procedimenti, attraverso l'articolazione dei procedimenti e/o la compartecipazione di più figure nell'ambito dello stesso procedimento. L'analisi dell'attività svolta (come peraltro riportato, da ultimo, nella prescritta relazione in materia, regolarmente pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Anticorruzione- Altri Contenuti"), ha evidenziato ancora, a causa della risorse non sufficientemente adeguate, anche alcuni punti di debolezza nell'attuazione delle misure e nella loro concreta sostenibilità, da collegare, in parte a carenza di risorse finanziarie ed organizzative ed in parte a difficoltà tecniche legate ad una materia normativamente complessa.

Si è infine evidenziata la necessità di assicurare una formazione in materia di anticorruzione più approfondita e specifica per Dirigenti e Quadri e favorire altresì una diffusione degli aspetti più generali ad altro personale al fine di consentire ed una migliore conoscenza delle normative.

Nello stesso tempo si pone la necessità di semplificare maggiormente alcuni elementi per assicurarne una maggiore condivisione e la migliore leggibilità del Piano che ne agevoli la consultazione e la condivisione nei contenuti.



Nella definizione anche del presente Piano, sono stati attivamente coinvolti i Dirigenti, referenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel piano. I Dirigenti si occupano in particolare delle seguenti principali funzioni e precisamente:

1) Concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto da parte dell'area a cui sono preposti;

2) Fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione attraverso la c.d. "mappatura dei processi" e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

3) Provvedere al monitoraggio delle attività svolte nell'Area a cui sono preposti, per le quali è più elevato il rischio corruzione segnalando al Direttore Generale, con provvedimento motivato, la necessità di rotazione negli incarichi affidati al personale, in particolare nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte riconducibili a reati contro la P.A.;

4) Attuare nell'ambito delle aree cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel piano anticorruzione;

5) Relazionare con cadenza periodica al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

6) Assicurare l'osservanza del codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati alle rispettive Aree, verificando e segnalando le ipotesi di violazione in particolare laddove si ipotizzino gli estremi per l'avvio di procedimenti disciplinari e/o fumus di reati penali e/o di possibile danno erariale;

7) Adottare misure volte all'attuazione delle disposizioni contenute nel piano;

8) Segnalare le necessità di aggiornamento da apportare al piano.

#### **b) Coordinamento con gli strumenti di programmazione**

Gli obiettivi fissati dal presente Piano, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita negli altri strumenti di programmazione del Consorzio, hanno la funzione di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti dei dipendenti del Consorzio, nonché lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

## SEZIONE I – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### Art. 1 – Quadro normativo

La legge n. 190 del 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e i provvedimenti normativi a essa collegati – d.lgs. n. 33 del 2013, d.lgs. n. 39 del 2013 e d.P.R. n. 62 del 2013 – hanno disegnato un quadro organico di strumenti e soggetti volto a rafforzare l'effettività delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, anche tenuto conto degli orientamenti internazionali in materia.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” ha trasferito interamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha stabilito la “revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, relativamente alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», attuato in Italia con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, è preso in considerazione per bilanciare e adeguare tale disciplina con quelle in tema di trasparenza.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha stabilito nuove “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (wistleblowing).

La legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, al suo articolo 163 ha modificato l'art 46, comma 1 e l'art 47, comma 1 bis, dell'art. 47 del d.lgs. n. 33 del 2013, in materia di sanzioni per i Dirigenti che non avessero pubblicato i propri patrimoni e redditi; mentre nella versione precedente la sanzione era compresa tra 500 e 10.000 euro, con la nuova norma, destinata ad entrare in vigore dal 1 gennaio 2021, la mancata pubblicazione dei dati sul sito è attualmente punito con la decurtazione compresa tra il 30 ed il 60% dell'indennità di risultato o, nella stessa misura, di quella accessoria.

È però intervenuto il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 (Milleproroghe), che ha previsto la sospensione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla Sentenza della Corte Cost. 23 gennaio 2019, che dovranno prevedere la graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato.

Quanto alle norme secondarie relative al settore, occorre citare i vari atti adottati dall'ANAC. Tra questi, si veda ad esempio la determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, con cui l'Autorità ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016. Tale documento fornisce indicazioni integrative, chiarimenti e indirizzi metodologici per l'attuazione della disciplina anticorruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) e dei relativi documenti di aggiornamento, recependo anche in conformità a tali indirizzi metodologici, i successivi orientamenti espressi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La stessa ANAC ha provveduto ad aggiornare il PNA, con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, con la quale, ha formulato una valutazione sulla redazione e sull'attuazione dei Piani triennali delle diverse amministrazioni.

In data 13/11/2019, è stato adottato l'aggiornamento del PNA 2019 con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019. Non risultano aggiornamenti del PNA per l'anno 2020 e 2021.

**Tanto premesso, il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CONSORZIO** è redatto nella consapevolezza di poter attuare, con gli opportuni adattamenti, il complesso quadro regolatorio sopra sintetizzato tenendo conto delle dimensioni dell'Ente, della reale capacità organizzativa di recepire misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa (intesa anche come presenza di effettive funzioni in grado di assolvere a determinati adempimenti) e della effettiva sostenibilità delle misure e, dunque, della necessità di coniugare siffatti adempimenti con l'attività istituzionale, evitando di appesantire inutilmente i processi interni a detrimento dell'interesse istituzionale e, più in generale, dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi delle norme che compongono il quadro normativo delineato, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del CB5 Gela può essere descritto come segue:

- è lo strumento di definizione delle strategie e di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione a livello organizzativo;
- deve essere interpretato come un'opportunità di cambiamento reale, d'innovazione dei processi organizzativi e di rafforzamento della capacità di prevenzione e contrasto della corruzione;
- non deve configurarsi come un mero adempimento burocratico;
- contiene l'analisi e la valutazione dei diversi livelli di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e, su tali basi, indica le azioni volte a prevenire tale rischio;
- si basa su un'idonea metodologia di analisi e valutazione dei rischi e sviluppa una puntuale programmazione delle attività, indicando le aree di rischio generali, gli eventi rischiosi specifici, le misure da implementare, i responsabili per l'attuazione di ogni misura e i relativi tempi;
- prevede obiettivi e azioni in grado di incidere significativamente sulla mitigazione del rischio di corruzione, favorendo dunque l'efficace attuazione della normativa anticorruzione e consentendo un costante monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi attuati.

Con l'adozione del PTPCT 2022-2024, il Consorzio, oltre a dare attuazione alle predette indicazioni metodologiche, intende proseguire il percorso di prevenzione del rischio corruttivo già iniziato.

## **Art. 2 - Oggetto e ambiti di intervento del piano**

1. Il presente piano ha per oggetto l'individuazione delle misure finalizzate a prevenire la commissione del reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, nell'ambito dell'attività del Consorzio di Bonifica, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n.190/2012, a tutela della salvaguardia della correttezza e della legalità dell'azione amministrativa e dei comportamenti, rispettivamente realizzati ed assunti nell'ambito della stessa attività amministrativa e delle attività istituzionali.
2. Nel contesto del presente Piano, conformemente alle indicazioni fornite dalla Circolare n.1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e della Determinazione ANAC

n.12 del 28.10.2015, - **il concetto di “corruzione”** deve ritenersi coincidente con la “*maladministration*” intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio di interessi particolari e dunque comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, “*si riscontrino atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.*”

Le misure del piano hanno pertanto carattere organizzativo, capaci di incidere nell’amministrazione nel suo complesso al fine di tutelare l’imparzialità oggettiva, che assicuri scelte imparziali nonché l’imparzialità soggettiva del funzionario.

Per “**illegalità**” si intende invece *l’uso deviato della funzione e la strumentalizzazione della potestà pubblica.*

**3.** Gli ambiti di intervento principali del Piano della prevenzione della corruzione, sono:

*a)* individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 (legge 190/2012), nell’ambito delle quali e’ più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei Dirigenti, dei Capi Settore dei Responsabili delle sedi e dei dipendenti addetti alle aree a più elevato rischio;

*b)* prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

*c)* prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile dell’anticorruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;

*d)* monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

*e)* monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, acquisendo le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, inerenti eventuali relazioni di parentela o affinità o altro sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;

*f)* individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

*g)* prevedere forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale della prevenzione sia al momento dell’assunzione, sia per quelli in servizio con cadenza periodica.

**Con il presente Piano 2022-2024 risultano pertanto confermarsi in linea generale i contenuti sostanziali del P.T.P.C. 2021-2023**, salvo apportare sostanziali modifiche al fine di adeguare maggiormente i contenuti alle esigenze del Consorzio ed alla normativa sopravvenuta in materia ed alle carenze evidenziate (es. rotazione, tutela del dipendente che denuncia illeciti etc.), ferma restando l’imprescindibile esigenza di creare un sistema di prevenzione della corruzione facilmente gestibile ed attuabile anche in considerazione delle risorse dell’Ente.

### **Art. 3 - I soggetti della prevenzione: ruoli e responsabilità**

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12. L. n. 190/2012) in capo al Responsabile per la Prevenzione, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente

svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del Responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'Ente.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Consorzio (seguendo lo schema del P.N.A.) con l'indicazione dei relativi compiti e funzioni sono:

**1. Il Commissario Straordinario**, quale organo rappresentativo e di indirizzo politico:

- approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed i suoi aggiornamenti;
- approva il Codice di comportamento dei dipendenti ed i suoi aggiornamenti;
- designa il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile per la Trasparenza;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad esempio i criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti, secondo quanto previsto dal Codice di comportamento);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria.

**2. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione** ( in atto individuato nel Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino) :

- predisporre la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e lo sottopone all'approvazione dell'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- svolge i compiti di vigilanza sull'applicazione delle misure del piano;
- propone, di concerto con i dirigenti e i capi settore, modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti, del P.T.P.C.T.;
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;
- cura tutti gli adempimenti di cui alla normativa vigente in materia di anticorruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione.

**3. Il Responsabile della Trasparenza in quanto non coincidente con il RPC** ( in atto individuato nel Dirigente dell'Area Amministrativa Avv. Anna Farruggia ):

svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico ed all'Autorità nazionale ed al RPC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

**4. I Dirigenti** (Aree Amministrativa, Tecnica e Agraria) quali soggetti primi referenti per l'attuazione delle disposizioni del Piano, per l'Area di rispettiva competenza, sono altresì designati referenti, rispettivamente, il Dirigente dell'Area Amministrativa, relativamente all'attuazione del Piano presso la sede legale dell'Ente ed i Dirigenti dell'Area Tecnica e dell'Area Agraria, referenti per l'attuazione del Piano presso le sedi operative di campagna e/o periferiche, svolgono le seguenti attività:

- Attività informativa nei confronti del RPC ;

- Partecipano al processo di gestione del rischio;
- Propongono le misure di prevenzione;
- Assicurano l'osservanza del Codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati, verificano e segnalano le ipotesi di violazione;
- Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.Te nel Codice di comportamento;
- Svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti;
- Redigono report periodici (almeno annualmente, entro il 30 novembre ) relativamente all'applicazione del P.T.P.C.T.

I Dirigenti debbono fornire al RPC tutte le informazioni per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruttivo e che la mancata collaborazione *“può essere considerata dal RPCT in fase di valutazione del rischio, in quanto eventuali resistenze a fornire il supporto richiesto potrebbe nascondere situazioni di criticità”*.

I Dirigenti sono direttamente responsabili della corretta attuazione delle regole di Trasparenza e Pubblicità degli atti adottati e/o proposti, sia curando ogni aspetto delle procedure precedenti e successive, nonché ogni eventuale obbligo di trasmissione a terzi, sia verificando la corretta e compiuta esitazione di quanto disposto per il rispetto delle richiamate regole di Trasparenza e Pubblicità;

Ai Dirigenti è demandata la corretta, completa e seria mappatura dei processi (cioè, l'attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi) che comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare i processi organizzativi

In questa fase di prima applicazione della nuova metodologia di gestione del rischio corruttivo secondo il nuovo approccio di tipo qualitativo, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi è rappresentato dal processo, identificando per ciascun processo rilevato e mappato, e riservandosi di procedere alla graduale e progressiva implementazione del livello di dettaglio dell'analisi dei processi conseguentemente dell'analisi dei rischi e del trattamento degli stessi, al fine di pervenire ad una sempre più concreta attuazione della prevenzione ottimale dei fenomeni di corruzione ed illegalità, tenendo conto di un'analisi più dettagliata del contesto esterno e del contesto interno all'ente.

**5. I Capi Settore:** nello svolgimento delle attività succitate assegnate ai Dirigenti, collaborano e supportano i medesimi relativamente ai Settori di relativa competenza.

**6. I Dipendenti tutti:** che sono parte attiva e integrante del sistema di prevenzione della corruzione, in piena, diretta e personale responsabilità e, sono tenuti a un comportamento amministrativo e fattuale scrupolosamente coerente con il sistema anticorruzione essendo responsabili, disciplinarmente, della violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano;

- partecipano alla fase di valutazione del rischio, potendo in qualsiasi momento suggerire nuovi elementi di valutazione e proposte di aggiornamento del Piano;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- garantiscono il rispetto dei comportamenti previsti nel Codice di Comportamento;
- segnalano i fatti illeciti di cui vengano a conoscenza;
- danno immediata comunicazione al proprio dirigente se rilevano la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi nell'ambito dell'attività da svolgere;
- partecipano alla formazione ed alle iniziative di aggiornamento.

**7. I soggetti che con il Consorzio stipulano contratti o sottoscrivono disciplinari di incarico o che sono interessati** a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

**8. I Collaboratori** a qualsiasi titolo del Consorzio:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. e nel Codice di comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito.

**9. Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante** (R.A.S.A.) il quale è tenuto, ai sensi dell' art.33 ter del D.L. n.179/2012 a curare gli adempimenti previsti in attuazione dell'obbligo delle stazioni appaltanti di iscriversi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi.

Il Responsabile per quanto sopra è il Dott. Agr. Gaetano Petralia, Dirigente dell'Area Agraria del Consorzio di Bonifica 5 Gela, nominato con determinazione n. 1 del 21/01/2019 che si conferma nel presente piano.

**10. IL DPO** società DELISA Srl designato Avv. Roberto Mastrofini.

**11. Gli Stakeholder:** in fase di elaborazione del Piano è pubblicato sul sito istituzionale un avviso di consultazione finalizzato alla raccolta di proposte e osservazioni da parte degli stakeholder.

L'esatta applicazione del sistema anticorruzione, costituisce obiettivo gestionale e primario del Consorzio. L'attuazione delle misure del Piano è da considerarsi assegnata a tutto il personale, in relazione al ruolo ed alla posizione rivestita, a ciascun livello e secondo il grado di responsabilità.

Si dà atto che in attuazione delle disposizioni miranti ad assicurare la più ampia partecipazione e condivisione nei contenuti del Piano da parte degli utenti e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, è stato pubblicato a far data dal 04/01/2022 nel sito internet istituzionale, apposito avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell'aggiornamento annuale del Piano (prot. n. 11/2022).

L'esatta applicazione del sistema anticorruzione, costituisce obiettivo gestionale e primario del Consorzio. L'attuazione delle misure del Piano è da considerarsi assegnata a tutto il personale, in relazione al ruolo ed alla posizione rivestita, a ciascun livello e secondo il grado di responsabilità.

#### **Art. 4 - GESTIONE DEL RISCHIO**

Il presente PTPCT è stato elaborato tenendo conto dell'attuale organizzazione consortile e dell'attività concretamente svolta dal Consorzio.

La gestione del rischio, coerentemente con le indicazioni diramate dall'ANAC, anche nel P.N.A 2019 (il riferimento è soprattutto all'All. 1 al citato P.N.A.) e in continuità rispetto all'attività sinora svolta dal Consorzio, ha ripercorso - in un'ottica di aggiornamento e miglioramento - le fasi a seguire riepilogate.

##### **FASE 1 - Analisi del contesto:**

- contesto esterno
- contesto interno

##### **FASE 2 - Valutazione del rischio**

- identificazione del rischio
- analisi del rischio
- ponderazione del rischio

##### **FASE 3 - Trattamento del rischio**

- identificazione delle misure
- programmazione e progettazione delle misure

## **I principi della gestione del rischio**

I principi fondamentali che governano la gestione del rischio, conformemente a quanto previsto dal P.N.A. (cfr. Allegato 6 al P.N.A. 2013 e la Determinazione ANAC n. 12/2015), come ricavati dai Principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010, rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000. In particolare, in base ai suddetti principi, la gestione del rischio:

- contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle prestazioni;
- è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione dell'Azienda;
- aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
- tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
- è sistematica, strutturata e tempestiva;
- si basa sulle migliori informazioni disponibili;
- è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
- tiene conto dei fattori umani e culturali;
- è trasparente e inclusiva;
- è dinamica;
- favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione;
- va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- è parte integrante del processo decisionale;
- è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione;
- è un processo di miglioramento continuo e graduale;
- implica l'assunzione di responsabilità;
- è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola amministrazione o ente, nonché di quanto già attuato;
- è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;
- è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;
- non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive ma implica valutazioni sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

### **Art. 5 - ANALISI CONTESTO ESTERNO**

Uno dei principali spunti di aggiornamento dei Piani di prevenzione indicati con delibera ANAC n. 831/2016 è proprio quella di un maggiore approfondimento dell'analisi del contesto esterno. L'inquadramento del contesto esterno all'Ente richiede un'attività di individuazione, di selezione, di valutazione e di analisi delle caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera, tenuto conto di tutte le variabili, da quelle culturali a quelle criminologiche, da quelle sociali a quelle economiche sino a quelle territoriali in generale, in quanto idonee in astratto a favorire il verificarsi di specifici fenomeni corruttivi. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui un'organizzazione o le persone che nella stessa operano consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.



Il Consorzio di Bonifica 5 Gela, costituito con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 153 del 23/05/1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 06/09/1997, opera ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 45/95 sull'intero territorio delimitato con decreto del Presidente della Regione n. 35 dell'08/02/1996 pubblicato nella Gazzetta della Regione siciliana n. 19 del 20/04/1996.

Il suddetto Consorzio ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 45/95 è l'Ente, attraverso il quale la Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo di utilizzazione e tutela delle acque e salvaguardia dell'ambiente. In particolare, la citata legge ha accorpato i comprensori di bonifica esistenti ed ha soppresso i vecchi Consorzi di bonifica.

Il Consorzio di Bonifica 5 Gela ha una superficie territoriale di Ha 134.771 e interessa diversi comuni ricadenti nelle Province di Caltanissetta ed Agrigento.

L'Ente, relativamente alle attività esterne, impiega la maggior parte delle risorse umane nel comparto operaio e, in particolare, per la manutenzione OO.PP. e per il servizio irriguo.

Occorre precisare che con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 41 del 29 settembre 2017 è stato approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui all'art. 13 della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 ed è stato costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, che accorpa i Consorzi di Bonifica 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta e 5 Gela.

Con deliberazione commissariale n. 1 del 16 ottobre 2017, approvata dalla Giunta regionale di Governo con deliberazione n. 456 del 23 ottobre 2017, è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale.

Con deliberazione commissariale n. 2 del 16 ottobre 2017, approvata dalla Giunta regionale di Governo con deliberazione n. 458 del 23 ottobre 2017, è stato approvato il Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale.

Con deliberazione commissariale n. 7 del 3 novembre 2017 si è preso atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale.

Con deliberazione commissariale n. 5 del 30 ottobre 2017 è stato istituito un "periodo transitorio" sino al 31 dicembre 2018, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 19 del Regolamento di Organizzazione, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione degli accorpatori Consorzi.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 5 luglio 2019 è stato prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio già istituito con la citata deliberazione n. 5 del 30 ottobre 2017. Infine con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 dell'1 luglio 2020 il periodo transitorio, è stato prorogato fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica.

In forza dei provvedimenti avanti citati:

- a) fino al termine del periodo transitorio, i Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza continueranno ad utilizzare la propria denominazione, utilizzando i propri codici identificativi ( punto 12 delle Linee guida ) ;
- b) il Commissario Straordinario e il Direttore Generale operano sulla base dei bilanci in essere alla data di costituzione del Consorzio ( art. 19 – punto 12 – del Regolamento di Organizzazione);
- c) il servizio di tesoreria continua ad essere svolto dagli istituti affidatari presso i Consorzi accorpatori ( art. 19 – punto 13 – del Regolamento di Organizzazione ) ;
- d) i regolamenti dei Consorzi accorpatori restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario straordinario e del Direttore generale ( art. 19 – punto 13 – del Regolamento di Organizzazione).

Nell'elaborazione del piano, si è tenuto conto del contesto istituzionale esterno con particolare riferimento ai rapporti con la Regione e con gli enti locali e la realtà territoriale, in cui il Consorzio si trova ad operare.

Il Consorzio di Gela opera in Sicilia in un contesto socio territoriale in cui è presente il fenomeno corruzione (in questo ambito è possibile il verificarsi di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso) e in cui le istituzioni sono attive nella promozione di iniziative a sostegno della legalità e di politiche di prevenzione e di contrasto alla corruzione e all'illegalità. La presenza attiva delle istituzioni attua una maggiore consapevolezza nei soggetti economici pubblici e privati che si rileva utile nelle strategie di prevenzione della corruzione. In tal senso il Consorzio partecipa alle iniziative tese a diffondere la sensibilizzazione sui temi della legalità e della trasparenza.

CONTESTO ESTERNO			
Rischi esterni	Attività del Consorzio potenzialmente sottoposte ai rischi esterni	Misure di prevenzione	Responsabile della misura di prevenzione
<input type="checkbox"/> Pressioni, variamente espresse, provenienti da soggetti esterni  <input type="checkbox"/> Possibili condotte agevolative poste in essere in favore di autori di condotte aventi rilevanza penale  <input type="checkbox"/> Richieste degli utenti volte ad ottenere la complicità dei dipendenti del Consorzio per la commissione di reati	<input type="checkbox"/> Irrigazione  <input type="checkbox"/> Acquisti beni e servizi  <input type="checkbox"/> Appalti lavori	Segnalazioni alle Autorità competenti in merito ad eventuali pressioni assunte criminose.  -----  Azioni volte alla diffusione della cultura dell'etica e della legalità nei rapporti esterni con associazioni, utenti e fornitori: <input type="checkbox"/> Adeguamento della contrattualistica del Consorzio <input type="checkbox"/> Aggiornamento se necessario del Codice di comportamento <input type="checkbox"/> Consultazione pubblica del presente Piano e condivisione con gli <i>stakeholders</i> del Consorzio	RPC  -----  RPC

L'elaborazione del presente Piano si inserisce, infine, nel contesto di emergenza sanitaria da **COVID 19**, diffusasi all'inizio del 2020, prima nel nostro paese e poi in Europa e nel mondo intero. In tale situazione si ricorda:

- l'emergenza sanitaria, tuttora in atto, si è trasformata rapidamente in emergenza economica non solo nazionale, ma europea ed internazionale con gravi ed inevitabili riflessi anche per gli equilibri dei bilanci degli enti;
  - nel contempo sono stati approvati provvedimenti normativi a carattere straordinario economico per sostenerne i cittadini che si sono trovati senza servizi e in molti casi senza lavoro;
  - specifiche norme hanno rinviato scadenze di pagamento di imposte e tasse e di validità di documentazione e previsto nuove modalità operative, come il lavoro agile e la possibilità di effettuare riunioni degli organismi collegiali mediante videoconferenza;
  - la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto la sospensione della propria attività fino al 15 aprile 2020 e prorogato nel 2021 e 2022 le scadenze in materia di pubblicazione degli atti, ai fini degli obblighi di trasparenza.
- Richiamati e dati per noti e conosciuti i numerosi decreti leggi, leggi, ordinanze statali e regionali emanati negli scorsi anni 2020 e 2021 e in questi mesi del 2022 per contenere la diffusione del contagio e per sostenere l'economia e le fasce sociali colpite dalla crisi, in conseguenza di questa inedita e grave situazione economica e sociale:
- gli obiettivi inseriti nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono stati riconfermati;
  - in tale contesto un rinnovato e fondamentale ruolo è attribuito della dirigenza.

## Art. 6 - ANALISI CONTESTO INTERNO

Il presente PTPCT, oltre a prendere in esame gli aspetti attinenti al rapporto con il contesto esterno al Consorzio, ha analizzato anche la struttura, l'organizzazione, l'attribuzione di funzioni e lo svolgimento dei singoli processi posti in essere da questa Amministrazione. Nella valutazione sui potenziali rischi di corruzione si è quindi tenuto conto attentamente della struttura chiamata a operare in un determinato contesto, considerando non solo la rischiosità di determinate attività, ma anche la struttura interna chiamata a porre in essere quelle azioni, nonché la sua articolazione organizzativa.

Preme sottolineare l'importanza del collegamento tra prevenzione della corruzione, incentivo e incremento della trasparenza: le numerose attività per assicurare le garanzie di trasparenza e pubblicità di atti e documenti del Consorzio (di cui si darà conto infra, nella SEZIONE II) sono da tenere in debita considerazione nell'analisi e valutazione dei rischi di corruzione che possono riguardare i vari uffici.

### 6.1 - La struttura organizzativa.

La struttura organizzativa del Consorzio di Bonifica 5 Gela è stata definita con deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 93 dell'8-9 febbraio 2001 recante approvazione del Piano di Organizzazione Variabile.

L'Ente è così articolato: Area Amministrativa, Area Tecnica e Area Agraria. Ciascuna Area è suddivisa in Settori.

### 6.2 - Mappatura dei processi e identificazione delle aree di attività a più elevato rischio.

La "mappatura" dei processi consiste nella individuazione e nella analisi dei processi organizzativi. I processi individuati sono stati aggregati in aree di rischio. Per l'individuazione delle attività e delle aree più sensibili sono stati esaminati i processi posti in essere nell'esercizio delle attività istituzionali del Consorzio; l'analisi è stata condotta dal R.P.C. e dai Dirigenti i quali hanno messo in luce, attraverso un processo di confronto e di consultazione, le attività che necessitano di essere maggiormente presidiate in quanto più sensibili alla corruzione.

Nella "mappatura" è stata ripresa la suddivisione classica per aree gestionali della struttura consortile.

Nell'ottica della redazione e comprensione del presente PTPCT, preme - in via preliminare, ed anche in occasione del presente aggiornamento del Piano - segnalare che nessun procedimento disciplinare è mai stato avviato nei confronti dei dipendenti in relazione ad eventuali comportamenti illeciti e, comunque, aventi - direttamente ovvero indirettamente - legami con fattispecie corruttive. Nondimeno, la gestione del rischio si ispira, coerentemente alle indicazioni di ANAC, ad un criterio di prudenzialità.

I processi sono stati classificati e valutati raggruppandoli nelle Aree di rischio c.d. "**Generali**" (che comprendono le vecchie "Aree Obbligatorie") indicate nell'allegato 2 del PNA (nella versione aggiornata) e nelle Aree di rischio c.d. "**Specifiche**" in relazione alle caratteristiche tipologiche dell'Ente:

Area di rischio A: Acquisizione e gestione del personale: concorsi, prove selettive e procedure di selezione per l'assunzione di personale e promozioni per merito comparativo;

Area di rischio B: Contratti pubblici (nella stesura originaria del PNA era denominata: "Affidamento di lavori, servizi e forniture");

Area di rischio C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

Area di rischio D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

Area di rischio E: Processi di spesa, servizi irrigui, esercizio e manutenzione reti, gestione sinistri, risarcimenti, espropriazioni;

Area di rischio F : “Altre attività” sono state identificate le seguenti sotto-aree: Catasto- Controllo del territorio e guardiania, Gestione automezzi.

La suddivisione in sotto-aree è stata elaborata anche per le Aree di rischio A) e B) .

- Area A (Acquisizione e progressione del personale) = sotto-aree: 1.Reclutamento; 2.Progressione di carriera; 3. Conferimento incarichi di collaborazione.
- Area B: particolare attenzione è stata data all’Area B) “Contratti pubblici”, suddivisa nelle seguenti = sotto-aree suggerite dall’ANAC con il recente aggiornamento del PNA: 1.Programmazione dell’appalto; 2. Progettazione della gara; 3. Selezione del contraente; 4. Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto; 5. Esecuzione del contratto; 6. Rendicontazione del contratto.

In base all’analisi del contesto interno organizzativo sopra rappresentata e coerentemente con le analisi volte nel corso delle precedenti programmazioni, nonché alla luce delle più recenti indicazioni di prassi, possono annoverarsi nelle Aree di rischio A e B ulteriori correlati processi sensibili e attività come di seguito:

Area di rischio	Processi sensibili	Attività
<b>A</b> <b>PERSONALE</b>	<b>Reclutamento del personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analisi del fabbisogno</li> <li>▪ Selezione dei candidati</li> <li>▪ Contrattualizzazione del rapporto</li> </ul>
	<b>Sistema premiante e incentivi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progettazione del sistema premiante (criteri)</li> <li>▪ Valutazione in ordine al raggiungimento dei risultati</li> <li>▪ Erogazione dei premi e incentivi</li> </ul>
	<b>Valutazione del personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale</li> <li>▪ Verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi</li> </ul>
	<b>Autorizzazione di incarichi extraistituzionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valutazione delle richieste in ordine alla sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse / incompatibilità</li> <li>▪ Fase decisoria</li> <li>▪ Monitoraggio sull’esecuzione dell’incarico extraistituzionale</li> </ul>
	<b>Gestione del personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione del trattamento economico</li> <li>▪ Gestione del trattamento giuridico del personale</li> </ul>
<b>B</b> <b>CONTRATTI</b>	<b>Programmazione</b>	Analisi e definizione dei fabbisogni
	<b>Progettazione</b>	Definizione delle modalità di acquisto
	<b>Selezione del contraente</b>	Indagine di mercato
	<b>Verifica dei requisiti e Stipulazione del contratto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifica dei requisiti</li> <li>▪ Stipulazione del contratto</li> </ul>
	<b>Esecuzione del contratto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione dell’esecuzione delle prestazioni</li> <li>▪ Contestazione di inadempimenti</li> <li>▪ Risoluzione in danno</li> </ul>
	<b>Rendicontazione del contratto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifica delle prestazioni</li> <li>▪ Pagamento delle prestazioni</li> </ul>

## Art. 7 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La “valutazione del rischio”, come indicato dall’ANAC nella modifica del PNA approvato dall’Autorità con determinazione n. 12 del 28/10/2015 e suggerito dall’ANBI con la circolare n. 26 del 12/11/2015, è stata definita come “la macro-fase” del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive / preventive”.

Nell’ambito della mappatura dei processi aggiornata, è stata ripetuta la valutazione dei rischi, principiando dai dati emersi in occasione delle pregresse programmazioni.

In merito, si ricorda che la valutazione del rischio si articola in 3 sotto fasi importanti e cruciali che sono:

a) **Identificazione del rischio.** Mira ad individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, del Consorzio.

Tale identificazione si traduce nell’indicazione degli “eventi rischiosi” che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo e produrre conseguenze sull’Ente.

In tale fase sono altresì definiti i c.d. “**fattori abilitanti**” ovvero le c.d. “cause del rischio”, estratti da quelli a seguire riportati:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra Organo politico e amministrazione.

b) **Analisi del rischio.** E’ l’attività nella quale è coinvolta tutta la struttura organizzativa tesa ad una conoscenza più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente.

Tale analisi è essenziale al fine di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per contrastarli;
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

c) **Ponderazione del rischio.** Consiste in un’attenta considerazione e valutazione che ha lo scopo di fissare le priorità di trattamento del rischio attraverso il confronto avendo, come parametri gli obiettivi dell’ente ed il contesto in cui lo stesso opera.

In particolare, i criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio - in termini di “ALTO”, “MEDIO” e “BASSO” - si basa sui seguenti **indicatori**:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza economica;
- la tracciabilità;
- i controlli in essere;
- la concentrazione di potere;

- gli (eventuali) precedenti negativi;
- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

Ciascun indicatore è poi valutato nei seguenti termini di *rating*:

DESCRIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
Rischio improbabile o poco probabile; impatto marginale o minore	BASSO
Rischio probabile; impatto soglia	MEDIO
Rischio molto o altamente probabile; impatto serio o superiore	ALTO

Le valutazioni date a ciascun processo sono state calcolate con la collaborazione dei Dirigenti delle Aree, sotto la supervisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, prendendo come riferimento la metodologia contenuta nell'Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione.

Per una migliore lettura dei dati, ciascun processo rilevante è stato classificato a rischio secondo la scala seguente di valori:

**Area A:** Acquisizione e progressione del personale: rischio medio;

(Reclutamento rischio-medio; Progressione di carriera rischio medio; Conferimento incarichi di collaborazione rischio medio);

**Area B:** Contratti pubblici: rischio medio –alto;

(Programmazione rischio medio; Progettazione della gara rischio medio; Selezione del contraente rischio medio-alto; Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto rischio medio -alto; Esecuzione del contratto rischio medio-alto; Rendicontazione rischio medio- alto);

**Area C:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato: rischio basso;

**Area D:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato: rischio medio;

**Area E:** Processi di spesa, Servizi irrigui, gestione sinistri, risarcimenti espropriazioni rischio medio-alto;

**Area F:** Area attività specifiche, che a causa delle loro specifica natura, non rientranti in altre categorie (da rischio basso a rischio medio alto).

### **Art. 8 – TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

Secondo gli indirizzi dell'Autorità, il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi e tiene conto delle priorità emerse in occasione della precedente sottofase di ponderazione del rischio.

Nella Determinazione n. 12/2015, l'ANAC distingue tra “**misure generali**” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'organizzazione e sulla struttura dell'Ente, e “**misure specifiche**”, così denominate per il fatto di incidere su problemi specifici individuati in occasione della fase di valutazione del rischio.

Le “**misure generali**” sono “obbligatorie”, in quanto previste direttamente dalla legge o dal P.N.A. Le “**misure specifiche**”, pur non essendo previste dalla legge, sono comunque fortemente raccomandate proprio perché connesse a

specifiche criticità di determinati processi / aree dell'Ente.

Nell'ambito dell'attività di revisione e validazione delle misure generali e specifiche programmate nel precedente PTPCT del Consorzio, si è tenuto conto della congruità delle singole misure e, soprattutto, della loro sostenibilità da parte dei destinatari.

#### **Art. 8.1 - GLI STRUMENTI: MISURE OBBLIGATORIE E MISURE ULTERIORI PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHI**

A seguito della mappatura dei processi gestionali della loro valutazione, classificazione e la conseguente individuazione di quelli maggiormente a rischio corruttivo, è stato predisposto un programma di misure di cui alcune aventi carattere obbligatorio (già previste dal Piano Nazionale Anticorruzione) - c.d misure obbligatorie- ed altre strutturate specificamente per l'attività svolta dal Consorzio -c.d. misure ulteriori -.

In ogni caso, come raccomandato nell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, non esiste un ordine di rilevanza tra misure obbligatorie e misure ulteriori.

Pertanto, non risulta utile distinguere tra le suddette tipologie di misure ma è fondamentale individuarle e programmarle nell'arco del triennio di vigenza del piano.

Complessivamente sono confermate le misure di prevenzione previste nel precedente piano di prevenzione della corruzione di seguito elencate:

- Iniziative di formazione/informazione dei dipendenti.
- Adempimenti in materia di conflitto di interessi, incompatibilità ed inconfiribilità - divieto di pantouflage e aspetti relativi al personale dipendente.
- Rotazione del personale.
- Trasparenza: pubblicazione nei siti istituzionali dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti ( cfr Sezione Trasparenza).
- Codice di Comportamento: formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice.
- Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: introduzione di obblighi di riservatezza nel PTPC e applicazione della normativa sul whistleblowing.
- Misure organizzative e generali.
- Misure relative all'attività del catasto.
- Misure relative ai contratti pubblici.
- Misure volte all'uniformazione delle procedure e degli atti amministrativi.
- Rafforzamento della tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità.
- Altre misure.

Più avanti è riportata una sintetica descrizione delle suddette tipologie di misure, mentre sono riportate in apposite Tabelle allegate al presente piano le Aree di rischio e le misure di prevenzione da attuare nel triennio 2021-2023 descritte più nel dettaglio.

Ai controlli sull'attuazione delle misure è riferito, nel prosieguo, un apposito paragrafo.

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, delle disposizioni normative e dei provvedimenti adottati dalle Autorità, che hanno introdotto misure urgenti ed eccezionali, potranno essere valutate modifiche nelle modalità o nelle tempistiche di attuazione delle misure di prevenzione previste dal presente PTPCT.

## Art. 9 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per quanto riguarda il previsto proseguimento dell'attuazione delle misure sul fronte della formazione in tema di legalità e trasparenza al fine di favorire e consolidare la cultura della legalità, purtroppo la pandemia da COVID 19 ha di fatto reso impossibile organizzare in presenza i vari corsi di formazione così come previsto nel PTPCT 2021-2023. A tal riguardo, si spera che nel corso del 2022 si possano riprendere i corsi di formazione.

Nel triennio 2022 - 2024 sono in programma iniziative formative quali:

1. formazione rivolta a tutti i dipendenti inerente i contenuti e l'applicazione del P.T.P.C.T. e del Codice di comportamento;
2. formazione specifica per i dirigenti e per il personale quadro.

Tali iniziative saranno approfondite nel corso di incontri interni di natura più operativa tra il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed i Dirigenti / Capi Settore dei settori maggiormente a rischio.

Tutte queste iniziative sono volte ad una generale diffusione della legalità e di buone prassi nelle attività gestionali dell'ente.

Le misure relative alla formazione del personale previste sono le seguenti:

- organizzazione corsi di formazione con esperti esterni in tema di anticorruzione e trasparenza (se compatibile con le risorse economiche dell'Ente) ovvero formazione per il tramite dei Dirigenti del Consorzio;
- organizzazioni di periodiche riunioni informative interne tra il personale degli uffici, il Responsabile per l'anticorruzione, i Dirigenti ed i Capi Settore;
- predisposizione e diffusione di note esplicative per il personale in materia di anticorruzione.

L'Ente deve inoltre, garantire al Responsabile della prevenzione della corruzione, un'adeguata formazione nella materia di cui si tratta destinando all'uopo delle risorse economiche adeguate trattandosi di formazione obbligatoria;

I dipendenti che, in quanto assegnati a settori in cui è alto il rischio di corruzione, devono essere inseriti in percorsi di formazione sull'etica e legalità di cui al comma 11 articolo 1 legge 190/2012.

Saranno svolte in particolare le seguenti attività:

- una giornata di aggiornamento, inerente la Presentazione del Piano definitivo triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022 - 2024;
- una giornata di formazione, inerente i contenuti specifici del piano destinata ai Dirigenti, ai Capi Settore ed al personale impegnato nelle attività a più alto rischio corruzione;

Nel corso del 2022, il personale che presta la propria attività nelle aree a rischio sarà destinatario di percorsi di formazione organizzato dal Consorzio per un approfondimento dei rapporti tra trasparenza amministrativa e privacy.

Il personale Dirigente è tenuto a svolgere una permanente attività di sensibilizzazione e attenzione, nei confronti del personale assegnato, in relazione al sistema anticorruzione, tenendo incontri formativi e di aggiornamento, attività di informazione e formazione, nei confronti dei dipendenti, volti a prevenire la corruttela e le infiltrazioni mafiose nella gestione dell'attività posta in essere dal settore di competenza.

Dell'attività espletata in materia di formazione deve essere data attestazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati nella formazione ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.



**Art. 10 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI, INCOMPATIBILITÀ ED  
INCONFERIBILITÀ - DIVIETO DI PANTOUFLAGE E ASPETTI RELATIVI AL PERSONALE  
DIPENDENTE**

In caso di **conflitto di interessi** con i soggetti interessati, è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di procedimento, Dirigenti, Capi Settore, dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. (art. 6 bis legge 241/90 introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e D.P.R. n.62/2013). Le situazioni di conflitto possono riguardare legami di parentela o affinità, legami professionali, societari, associativi, e comunque legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.

In questa sede si richiama il rispetto del D.lgs. n. 39/2013 in materia di **inconferibilità ed incompatibilità** di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha disciplinato:

- 1) particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- 2) situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- 3) ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di **inconferibilità** degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

L'Ente è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

I Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di **incompatibilità** specifiche.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile

2013, n. 39). Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità e, successivamente, pubblicata sul sito *web*.

### **10.1 - Il divieto di pantouflage**

L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Trattasi di un divieto finalizzato ad evitare che il "dipendente pubblico" possa sfruttare la conoscenza delle dinamiche organizzative che connotano gli uffici interni della pubblica amministrazione al fine di trarre vantaggi di natura patrimoniale o non patrimoniale.

La norma mira a scongiurare il prodursi degli effetti *contra ius* che potrebbero derivare da una situazione di conflitto di interesse.

La disposizione trova applicazione anche con riferimento alle società a controllo pubblico, peraltro in un duplice senso: in ingresso e in uscita.

Il parere dell'ANAC circa l'ambito di applicazione del comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001

L'ANAC, mediante delibera n.99 del 8 febbraio 2017 richiama, in primo luogo, l'art. 21 del D.lgs. 39/2013 chiarendo che "sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico. Pertanto, anche in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico si applica l'articolo 53 comma 16 ter del d. Lgs.n. 165/2001.

Viene, inoltre affermato che, con riferimento ai dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, tale definizione è riferita sia a coloro che sono titolari del potere (soggetti apicali nell'organizzazione) sia ai dipendenti che pur non essendo titolari di tali poteri, collaborano al loro esercizio svolgendo istruttorie (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

E' stata altresì evidenziata la necessità di dare un'interpretazione ampia della definizione dei soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (autoritativi e negoziali), presso i quali i dipendenti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non possono svolgere attività lavorativa o professionale. A tal riguardo è stato chiarito che occorre ricomprendere in tale novero anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o in controllo pubblico, nonché i soggetti che potenzialmente avrebbero potuto essere destinatari dei predetti poteri e che avrebbero realizzato il proprio interesse nell'omesso esercizio degli stessi.

Inoltre, il divieto deve trovare applicazione anche in relazione al personale che nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione si costituisca nuovo operatore economico e rivesta il ruolo di

Presidente del consiglio di amministrazione partecipando alle gare indette dall'amministrazione presso la quale abbia svolto attività lavorativa.

### **Nullità dei contratti conclusi in violazione del divieto di pantouflage**

La norma chiarisce che la conseguenza della violazione del divieto di pantouflage ricade su contratti conclusi e su incarichi conferiti con la sanzione di carattere civilistico della nullità.

L'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, prevede che "I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi conferiti".

### **La c.d. clausola di pantouflage**

In sede di gara o affidamento incarichi, in particolare, deve essere richiesta dalla Pubblica Amministrazione al soggetto con cui entra in contatto una dichiarazione per garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012. Attraverso tale dichiarazione il destinatario del provvedimento afferma in primo luogo di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il destinatario del provvedimento dichiara, inoltre, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **10.2 - Incarichi extraistituzionali**

La disciplina del rapporto di lavoro del personale dei Consorzi di Bonifica è di carattere privatistico, applicandosi il "C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario" ai dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, ed il "C.C.N.L. per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica degli enti similari di diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario" ai dipendenti con qualifica di dirigente.

Tuttavia, in ottica anticorruptiva, si evidenzia come i citati contratti collettivi prevedano particolari forme di esclusività dell'attività lavorativa, analoghe a quelle dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 ad esempio:

- vietando ai dipendenti laureati o diplomati di esercitare la libera professione;
- prevedendo che il rapporto debba essere esclusivo, salve specifiche autorizzazioni da parte del Consorzio.

## **10.3 - Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, in quanto compatibile con il rapporto di lavoro dei dipendenti dai consorzi di bonifica e nel rispetto dei CCNL di riferimento (Dipendenti - Dirigenti) l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- all'entrata in vigore del citato articolo 3 con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli avvisi per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento.

### **Art. 11 - ROTAZIONE DEL PERSONALE**

La rotazione del personale è considerata misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare, attraverso l'alternanza nelle attività espletate, il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenza alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Essa rappresenta anche un importante criterio organizzativo ai fini della crescita delle conoscenze e della preparazione professionale del lavoratore. In tale ottica la rotazione ordinaria prevista dall'art.1, co.5 lett b) della l.190/2012, unitamente ad altre misure organizzative che assicurino la massima trasparenza e la più ampia condivisione possibile delle attività degli operatori, deve essere considerata una delle misure più importanti del sistema di prevenzione della corruzione purchè vada impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

In conformità a quanto disposto dal Piano Nazionale Anticorruzione, devono essere adottati adeguati sistemi di rotazione del personale impiegato nelle aree esposte maggiormente a rischio. Ciò, in ogni caso, deve essere compatibile con la continuità e la coerenza dell'azione amministrativa secondo criteri di efficienza e di efficacia.

In settori particolarmente critici, la rotazione deve riguardare anche il personale non direttivo che ricopre ruoli di responsabilità con particolare riferimento al personale individuato quale responsabile unico del procedimento ed i responsabili delle sedi.

Lo scopo della misura è quello di impedire il consolidarsi di rischiose posizioni di abuso nella gestione di alcune attività evitando che lo stesso dipendente si occupi personalmente e per lungo tempo dello stesso tipo di procedimento e si relazioni con gli stessi utenti e/o soggetti esterni alla struttura dell'ente.

Alla Direzione Generale spetta la proposta ed il monitoraggio delle rotazioni, in linea con i criteri dettati dalla legge 190/2012 compatibilmente, come già detto, con l'esigenza organizzativa propria del Consorzio.

Le misure relative alla rotazione previste nel piano per il Consorzio di Bonifica 5 Gela sono le seguenti:

- a) rotazione periodica del Responsabile del Procedimento e del RUP qualora sia possibile e tale da non inficiare l'efficienza delle attività nell'interesse precipuo dell'Ente;
- b) distinzione tra figura del RUP, Presidente o componente della commissione giudicatrice e sottoscrittore dell'atto;
- c) rotazione periodica dei responsabili delle sedi periferiche e del personale operaio assegnato alla distribuzione dell'acqua ed ivi occupato.

Come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, l'Amministrazione, in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al suo interno può ritenere che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi agli utenti.

Le decisioni ultime in ordine alla rotazione del personale spettano al Direttore Generale, sempre nel rispetto delle norme vigenti nei CCNL di riferimento.

Fermo restando le aree già indicate a più alto rischio corruzione, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente, si includono tutte le Sedi periferiche destinatarie delle misure attuative della prevenzione della corruzione ed in particolare della rotazione del personale assegnato.

Laddove non è possibile adottare la rotazione come misure di prevenzione della corruzione vengono adottate misure che in quanto agli effetti possono produrre risultati analoghi.

Più precisamente:

- 1) articolazione delle competenze, ovvero attribuire funzioni a soggetti diversi nell'ambito dello stesso procedimento, distinguendo fra fase istruttoria, di adozione dell'atto e di verifica.
- 2) fungibilità del personale nelle diverse attività e competenze, da perseguire attraverso l'affiancamento di personale esperto a personale diverso rispetto alla pratica trattata nonché attraverso la circolarità delle informazioni e la trasparenza delle attività.

Una buona pratica adottata è il controllo a più livelli su pratiche e procedimenti di competenza, a garanzia della correttezza e della legittimità, mediante la doppia sigla e/o sottoscrizione degli atti, sia da parte del soggetto istruttore che delle figure apicali di riferimento (capo settore, dirigente, direttore generale). Si ha così una supervisione finale del procedimento da parte del superiore gerarchico, soggetto terzo rispetto a chi ha istruito la pratica.

Lungi dall'assumere una connotazione punitiva o discriminante, lo strumento della rotazione costituisce, al contempo, criterio organizzativo capace di contribuire alla formazione del personale, accrescendone le conoscenze e la preparazione professionale ed in tal senso deve essere sempre interpretato e percepito, rappresentando quindi una delle misure azionabili in materia di prevenzione della corruzione, in una logica di necessaria complementarietà con le altre. La concreta attuazione della misura, si fonda sul recepimento e temperamento dei seguenti principi, fissati dal quadro normativo di riferimento, declinati e sviluppati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nei documenti generali in materia ed ormai valutabili quali sostanziali linee guida:

- programmazione pluriennale: il Dirigente è onerato di elaborare una proposta di rotazione;
- gradualità come criterio di sostenibilità (esclusa una rotazione massiva delle risorse umane che rischia di inficiare buon andamento e continuità delle attività amministrative);
- effettività della misura;
- crescita delle competenze professionali (la rotazione del personale determina un accrescimento un valore aggiunto e diviene patrimonio personale acquisito).

### **11.1 - Indicazioni per la rotazione del personale dirigenziale e quadro**

Nel Consorzio di Bonifica n. 5 Gela si rileva l'infungibilità di alcune figure professionali specifiche.

La figura del Direttore Generale non è rotabile con alcun sostituto, così come quella del Dirigente dell'Area Amministrativa, del Dirigente dell'Area Agraria e del Dirigente dell'Area Tecnica, figure non rotabili tra loro tenuto

conto anche dei titoli richiesti per l'accesso alla qualifica.

I Capi Settore/quadri sono roteabili solo se la rotazione è compatibile con il titolo di studio richiesto e solo se la rotazione non inficia l'efficienza del settore di competenza.

Le decisioni ultime in ordine alla rotazione del personale spettano al Direttore Generale, sempre nel rispetto delle norme vigenti nei CCNL di riferimento.

### **11.2 - Indicazioni per la rotazione del personale (rotazionale funzionale e territoriale)**

Per il personale con qualifica diversa da quella dirigenziale e quadro, nel rispetto della organizzazione e strutturazione dell'Ente, dell'efficienza dei servizi resi all'utenza nonché delle previsioni del vigente CCNL del personale consortile, si prevede che la durata di permanenza nell'Area e nel Settore di assegnazione deve essere prefissata secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente e tenuto conto anche delle esigenze organizzative.

Le organizzazioni sindacali saranno opportunamente informate in ordine ai criteri di rotazione del personale.

In linea di massima i criteri terranno conto di quanto segue :

1. delle necessità funzionali dell'Ente; 2. del pregresso periodo di assegnazione; 3. della distanza dalle sedi; 4. del temperamento delle esigenze della legge e del Piano, con l'esigenza di garantire il buon andamento e la buona amministrazione. Si considera, maggiormente esposto a rischio corruzione, il personale delle sedi periferiche ed il personale maggiormente a contatto con il pubblico.

In relazione ai profili di competenza ed esperienza richiesti, tali da incidere sulla continuità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, il Direttore può prevedere eventuali, eccezionali e motivati casi di deroga, di cui dovrà essere fornita puntuale motivazione.

L'eventuale deroga potrà essere valutata esclusivamente nel caso sia intervenuta, seguenti presupposti:

- presenza di profili di competenza infungibili;
- assenza di altre candidature idonee alla copertura della posizione.

### **11.3 - Indicazioni per il Personale “Dirigente Sindacale”**

La rotazione del personale che riveste lo *status* di Dirigente Sindacale, se attuata tra sedi di lavoro differenti, è subordinata alla vigente normativa in materia, con particolare riferimento all'art. 22 della L. n. 300/70 (Statuto dei lavoratori) ed al CCNL .

### **11.4 - Tempi e fattispecie di rotazione ordinaria.**

Le esigue competenze del personale, non consentono per l'anno in corso una corretta applicazione della misura che però sarà progressivamente incrementata nel 2023/2024 attraverso attività di formazione per il personale .

### **11.5 - Rotazione straordinaria**

Si tratta di una misura di carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo.

Si procederà alla rotazione del personale straordinaria nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Per quanto relativo al Consorzio di Gela, non si registrano casi di rotazione straordinaria, da disporsi in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari a carico dei dipendenti per condotte di natura corruttiva, ai sensi dall'art. 16, co. 1 lett l-quater, d.lgs. 165/2001 ed in considerazione della deliberazione ANAC n. 215/2019 recante “linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria”, in quanto non si sono verificati casi che ne richiedessero l'applicazione.

A prescindere dai flussi informativi tra l'Autorità giudiziaria e il Consorzio, è fatto obbligo a tutti i dipendenti di comunicare l'**avvio di qualunque procedimento penale nei loro confronti**, sin dal primo atto del procedimento penale di cui possa essere a conoscenza dell'interessato, in veste di indagato o, comunque, di iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, del c.p.p. La violazione di tale norma costituisce, oltre che violazione del presente Piano, grave illecito disciplinare.

**MONITORAGGIO ROTAZIONE:** I Dirigenti sono tenuti a mettere a disposizione del RPC ogni informazione utile per verificare come la misura della rotazione venga progressivamente applicata e quali le difficoltà eventualmente riscontrate.

#### **Art. 12 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

La trasparenza, nel favorire la partecipazione consapevole dei cittadini e dei portatori di interesse all'attività della pubblica amministrazione, realizza già di per sé una misura di prevenzione del fenomeno corruttivo. Se si rendono le Amministrazioni più efficienti, più affidabili, più trasparenti, si riducono anche i fenomeni di corruzione, perché li renderà più difficili da porre in essere: è difficile operare pressioni o corrompere dei Funzionari pubblici che agiscono alla luce del sole, che prendono decisioni e svolgono funzioni in pubblico, sotto gli occhi di tutti, che motivano in modo esaustivo e chiaro i provvedimenti che adottano.

Lo strumento principale attraverso cui realizzare la trasparenza è la pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti sul sito istituzionale delle Amministrazioni. Con il Piano è consentito prevedere obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, così come ammesso dalla legge n. 190 del 2012 (articolo 1, comma 9, lett. f)). Innegabile è, inoltre, la funzione deterrente dei meccanismi attuati in funzione della pubblicità rispetto ad atteggiamenti corruttivi degli operatori.

Sul tema, come anticipato e come si dirà **nell'apposita SEZIONE II**, sono intervenute alcune novità normative di fondamentale importanza. Non esiste più un Piano della Trasparenza distinto dal Piano triennale per l'anticorruzione. I due strumenti sono stati riuniti. Tale scelta, prevista dal nuovo articolo 10 del d.lgs. n. 33, del 2013, modificato nel 2016, è coerente con le finalità che il legislatore ha inteso perseguire: la lotta alla corruzione non si affronta solo con gli strumenti del diritto penale, con la repressione, ma anche con strumenti preventivi, di natura amministrativa, segnatamente di tipo organizzativo e funzionale.

Le figure del Responsabile Anticorruzione e del Responsabile della Trasparenza, che si ricorda sono distinte nel Consorzio, avendo contezza e competenza in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza possono verificare con maggiore efficienza ed efficacia il rispetto di tali misure di gestione e, ove opportuno, imprimere un'accelerata ai processi di trasparenza, incentivando la pubblicità e l'ostensione di dati e informazioni.

#### **Art. 13- ATTUAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Consorzio si è dotato del Codice di comportamento dei dipendenti consortili con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2411 del 30/12/2015, che è stato redatto sulla base di quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 75/2013 e tenendo conto di quanto disposto dal D.P.R. 62 del 2013.

Il Codice di comportamento è stato predisposto in modo da garantire la piena integrazione con le disposizioni del PTPCT.

Il Codice di comportamento contiene disposizioni fondamentali tese a favorire, tra l'altro, la prevenzione della corruzione e l'applicazione della disciplina della trasparenza, anche di soggetti non inseriti nella struttura dell'ente (quali ad esempio i collaboratori ed i fornitori) ma che interagiscono con quest'ultimo, con rapporti per lo più di natura

negoziale.

Il Codice prevede, inoltre, specifiche disposizioni tese a regolare il comportamento dei dipendenti, in primo luogo durante il servizio ma anche nei collegamenti con le attività private che possono, in qualche modo influire, anche solo in via potenziale, sull'imparzialità e la terzietà necessari a chi ricopre ruoli in ambito di funzioni pubbliche ed in special modo in ruoli dirigenziali o comunque apicali ai quali sono collegati disponibilità di risorse e poteri.

Nell'ambito delle disposizioni di legge e del codice di comportamento, particolare rilevanza rivestono le disposizioni in materia di conflitto di interessi, incompatibilità ed inconferibilità.

E' previsto, in particolare, che il Responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici (compresi i dirigenti) competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dandone comunicazione al proprio Dirigente e per il tramite di questi al Direttore Generale il quale decide in merito all'eventuale affidamento del compito ad altra figura in organico secondo la procedura prevista nel codice di comportamento.

Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse è altresì onere di ciascun Dirigente attivarsi assicurando l'applicazione delle prescrizioni del Codice di comportamento.

Le misure relative all'attuazione del Codice di comportamento e le altre misure relative al personale previste nel piano per il Consorzio di Bonifica 5 Gela sono le seguenti:

- a) Rispetto delle previsioni del codice di comportamento del Consorzio;
- b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico degli organi ed attività gestionale ;
- c) Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo circa l'assenza di conflitto di interesse;
- d) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio;
- e) Identificazione chiara ed univoca del personale con mezzi idonei soprattutto per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico;
- f) altre misure;

Nel triennio 2022 - 2024, saranno predisposte procedure per assicurare la verifica e l'eventuale revisione delle misure adottate.

Dato atto che sono intervenute le "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle Amministrazioni Pubbliche" approvate con la deliberazione dell'ANAC n.177 del 19/02/2020, le quali prevedono che:

- i Codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico;

- essi sono importanti sia per orientare le condotte di chi lavora nell'amministrazione e per l'amministrazione verso il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di corruzione, da armonizzare e coordinare con i PTPCT di ogni amministrazione;

- deve sussistere uno stretto collegamento tra il Codice ed il PTPCT di ogni amministrazione;

- al pari del Piano di prevenzione della corruzione anche la predisposizione del Codice spetta al Responsabile della prevenzione dalla corruzione;

- nel processo di formazione è importante promuovere la massima partecipazione dei dipendenti e degli stakeholders, ed occorre adoperarsi affinché l'approvazione non sia percepita da parte dei destinatari come adempimento formale.

Considerata l'importanza del Codice quale strumento per orientare i comportamenti dei dipendenti verso la migliore cura dell'interesse pubblico e, quindi, prevenire l'illegalità in generale e per affrontare le nuove sfide che la Pubblica



amministrazione deve affrontare nei prossimi mesi, tenendo conto che probabilmente molte misure emergenziali da COVID 19 si consolideranno e muteranno sostanzialmente l'assetto organizzativo e lavorativo di tutti gli enti pubblici e privati, ci si riserva di rivedere il Codice di comportamento di questo Ente alla luce delle su citate Linee guida dell'ANAC.

Dal sito consortile nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente" in "Disposizioni Generali" – "Atti Generali" è liberamente consultabile e prelevabile il suddetto Codice di comportamento a cui si rinvia e da intendersi qui come interamente ripetuto e trascritto.

#### **Art. 14 - ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

L'articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n.165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", il cosiddetto whistleblower. Il whistleblower (tradotto alla lettera, "colui che fischia") è il lavoratore dipendente, tanto del settore pubblico quanto del settore privato, che segnala reati o irregolarità dei quali viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

Il whistleblowing è stato introdotto in Italia nell'ambito del pubblico impiego, con la legge n. 190 del 2012: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Precisamente l'art. 1, comma 51, legge n. 190/2012, in relazione al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" aveva introdotto, dopo l'articolo 54 una nuova disposizione, l'articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

La norma è stata poi modificata con l'introduzione della legge 179 del 2017.

Quest'ultima norma è intervenuta nuovamente sull'articolo 54 bis del testo sul pubblico impiego, stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o al o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

La stessa norma ha previsto che non possa essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La segnalazione del whistleblower deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Consorzio, al fine di facilitare le segnalazioni al RPC da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni, anche potenziali, oltre ad assicurare la tutela dell'anonimato nei limiti previsti dalla legge, ha previsto due modalità per l'effettuazione della segnalazione:

- in via telematica, tramite mail, da inviare alla casella di posta elettronica dedicata: ***whistleblowing@cb5gela.it***;
- in forma cartacea, tramite lettera in doppia busta chiusa, recante la dicitura "*All'attenzione del RPCT del CB5 Gela. – Riservato - Segnalazione ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001*" all'indirizzo del Consorzio di Bonifica 5 Gela di via Marconi 13 – 93012 Gela.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, valuterà la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Al dipendente discriminato è riconosciuta altresì la possibilità di agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha

operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere:

-un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il ripristino immediato della situazione precedente;

-il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

Per ulteriori specificazioni sulle segnalazioni in questione, si rinvia alla procedura in materia adottata, come recentemente aggiornata nel corso del 2021, a seguito del varo della Delibera ANAC n. 469/2021.

Nel corso dell'anno 2022, il RPC curerà l'eventuale aggiornamento della procedura in questione rispetto alle indicazioni che saranno diramate dall'ANAC a seguito del decreto di recepimento della Direttiva UE 2019/679.

### **Art. 15 - MISURE ORGANIZZATIVE E GENERALI**

Nell'ambito del processo di riorganizzazione interna, il Consorzio si è dotato e/o si sta dotando di appositi strumenti organizzativi e di programmazione, tutti finalizzati a rendere maggiormente efficaci ed efficienti i processi gestionali.

Le misure relative al miglioramento delle performance gestionali previste nel piano per il Consorzio sono le seguenti:

-implementazione dei procedimenti (consente evidenti semplificazioni delle procedure, standardizzazione delle stesse, risparmi in termini di costi e tempi nonché monitoraggio dell'evoluzione del procedimento);

-conclusione dei procedimenti amministrativi in tempi congrui ed eventuale attivazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 2bis della L. 241/1990;

-rispetto delle previsioni normative in materia di proroghe e rinnovi;

-divieto di riscossione in contanti di contributi, canoni e corrispettivi. Utilizzo di forme di pagamento quali bonifico sul c/c di tesoreria, c/c postale dell'ente;

-obbligo di riscossione tempestiva dei contributi consorziali, delle altre entrate e di recupero coattivo delle morosità;

-raccolta di suggerimenti di associazioni e categorie di utenti esterni in materia di prevenzione della corruzione;

-svolgimento di riunioni periodiche tra Dirigenti e Direzione Generale per finalità di aggiornamento sull'attività dell'Ente, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;

-rilevazione dei tempi medi di pagamento fornitori;

-attivazione di controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti;

-redazione di schemi tipo di documenti a cui riferirsi per la predisposizione degli atti;

-utilizzo di un linguaggio semplice ed accessibile nella redazione degli atti;

-adeguata motivazione degli atti, con particolare riferimento a quelli in cui vi sia ampio margine di discrezionalità amministrativa o tecnica.

### **Art. 16 - MISURE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ' DEL CATASTO**

Si tratta di misure che sono inerenti a tutti quei processi che sono finalizzati all'imposizione ed alla riscossione dei contributi dalla proprietà consorziata. Tali misure sono correlate in special modo all'area di rischio residuale c.d. Area di Rischio specifico individuata dal Consorzio, essendo il catasto un settore gestionale specifico dei Consorzi di bonifica. In tale ambito, pur trattandosi di atti per larga parte vincolati, risulta importante approntare le seguenti misure, previste nel piano:

- controllo a campione sulla banca dati consortile delle ditte catastali in attesa di verifica prima dell'emissione del ruolo bonario;
- controllo a campione delle partite su cui è compiuto il recupero delle somme arretrate prima dell'emissione del ruolo bonario;
- rotazione del personale del catasto che gestisce la banca dati dei consorziati (cfr par. rotazione);
- costituzione di una unità operativa intersettoriale tra il settore irriguo ed il settore catasto e tributi, per attuazione del controllo a campione sulla banca dati consortile per l'accertamento di eventuali coltivazioni di terreni non dichiarati e/o irrigati;
- implementare la dotazione informatica del catasto;
- dotare tutte le sedi periferiche delle figure di responsabili e vice responsabili in modo da coinvolgere nei procedimenti più soggetti per migliorare l'attività di vigilanza e controllo.

#### **Art. 17 - MISURE RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI**

L'ANAC, come già più volte ricordato, nell'ambito dell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con determinazione n. 12 del 28/10/2015, ha focalizzato la propria attenzione all'area di rischio relativa ai contratti pubblici (precedentemente era denominata "Affidamento di lavori, servizi e forniture"). L'intenzione dell'Autorità è quella di allargare gli aspetti gestionali presi in riferimento comprendendo nell'area di rischio non solo l'affidamento ma anche la programmazione e la progettazione dei lavori, servizi e forniture "ex ante" e la verifica, aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione "ex post". Tra l'altro, nella valutazione dei rischi effettuata a seguito della mappatura dei processi da parte del Consorzio è emerso che nella fattispecie in oggetto rientrano i processi maggiormente a rischio (valori classificati nelle classi di rischio medio/alto, alto e molto alto). Pertanto, nell'ambito delle misure di prevenzione programmate, quelle previste per prevenire questi rischi rivestono una rilevanza fondamentale. Tenuto conto di quanto sopra il presente Piano viene aggiornato con un rafforzamento delle misure specifiche per la neutralizzazione del rischio nelle procedure di gestione dei contratti pubblici che presentano indicatori di rischio più elevati.

All'interno del macro processo relativo alla gestione dei contratti pubblici l'attività è stata scomposta in fasi:

##### **Fase di programmazione:**

- Adozione di procedure interne per la rilevazione dei fabbisogni di approvvigionamento dei singoli uffici, accorpando gli approvvigionamenti di natura omogenea;
- Programmazione periodica (con cadenza almeno annuale) dei fabbisogni di massima anche per acquisti di servizi e forniture;

##### **Fase di progettazione della gara:**

- Audit su bandi e capitolati per verificare la conformità dei documenti di gara del Consorzio rispetto ai bandi tipo redatti dall'ANAC ed il rispetto della normativa anticorruzione;
- Istituzione ed aggiornamento dell'albo dei fornitori, elenco professionisti;
- Attestazione nella delibera/determina a contrarre dell'assenza di conflitto di interesse con riferimento all'oggetto della gara da parte del RUP;
- Obbligo di motivazione nella delibera/determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale;

- Predeterminazione, nella delibera/determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare;
- Verifica periodica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici invitati dalla stazione appaltante con obbligo di comunicazione al R.P.C. della presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori nello stesso arco temporale;
- Rispetto del divieto di frazionamento artificioso e dell'innalzamento artificioso del valore dell'appalto;
- Osservanza dei principi di rotazione, non discriminazione e di parità di trattamento negli appalti;
- Verifica dell'assenza di professionalità interne nel caso di conferimento di incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza.

**Fase di selezione del contraente:**

- Effettuazione di preliminare indagine di mercato per la selezione degli operatori da invitare alle procedure in economia per categorie di lavori, servizi e forniture;
- Inserimento nell'atto di nomina dei commissari di apposite clausole attestanti l'assenza per detti commissari di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti;
- Inserimento nelle dichiarazioni di gara o negli atti prodromici agli affidamenti e nei contratti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra.

**Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:**

- Obbligo di dare atto nella determinazione di aggiudicazione che il RUP e gli altri soggetti partecipanti alla redazione della documentazione di gara non hanno conflitti di interesse con i soggetti partecipanti alla gara ai sensi del vigente codice di comportamento;
- Obbligo di dare atto nella determinazione di aggiudicazione che i funzionari ed i dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara non hanno cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi 5 anni;
- Inserimento nei contratti di lavori, servizi e forniture e di collaborazione di clausole inerenti l'adesione dei fornitori / collaboratori al codice di comportamento del personale consortile e di apposite clausole di risoluzione in caso di mancato rispetto di dette disposizioni;
- Pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.

**Fase di esecuzione del contratto:**

- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo nell'appalto;
- Pubblicazione sul sito web del Consorzio dei provvedimenti di adozione delle varianti in corso d'opera tali da incrementare il corrispettivo contrattuale;
- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.

**Fase di rendicontazione del contratto:**

Redazione di un report con cadenza annuale (entro il 30/11 di ogni anno) da parte di ciascun Dirigente al fine di rendicontare al RPC le procedure di gara espletate con evidenza degli elementi di maggior rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi ed esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) ;

Predisposizione di sistemi di controllo incrociati all'interno della stazione appaltante sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.

### **E-procurement**

L'art. 40 del Decreto legislativo n. 50/2016 ( Codice dei Contratti pubblici) prevede che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure disciplinate dal codice medesimo svolte da centrali di committenza siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

In adempimento a quanto previsto il Consorzio, sin dal 2020, quale stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ha affidato alla ditta Digitalpa s.r.l. la fornitura di piattaforma di negoziazione digitale basata sul web (e-procurement).

### **Art. 18 -INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCEDIMENTI**

Oltre alle misure generali, previste dalla normativa statale e regolamentare, legge 190/2012 e dai successivi decreti attuativi ( D.Lgs. n.33/2013 ed ulteriori norme indicate nel Piano Triennale per l'Integrità e la Trasparenza, D.Lgs. n.39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, art. 53 D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., normativa statale regolamentare sui controlli e ogni obbligo attinente la materia di riferimento), vengono individuate le seguenti

#### **misure di prevenzione comuni a tutti i procedimenti a rischio:**

- rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- predeterminazione i criteri di assegnazione delle pratiche ai dipendenti;
- redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinzione, laddove possibile, tra l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore ed il sottoscrittore;
- motivare con precisione, completezza e chiarezza i provvedimenti conclusivi, a norma dell'articolo 3 della legge 241/1990. L'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail e/ o telefono cui rivolgersi;
- riportare in narrativa nei provvedimenti conclusivi, le norme di legge e di regolamento di riferimento, la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso (art. 22 e ss. Legge 241/1990);
- rigoroso rispetto ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere espressamente dichiarati e motivati;
- rigoroso e puntuale rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e monitoraggio.

### **Art. 19 - MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE COINVOLTO NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE**

In termini non esaustivi, rinviando alla normativa in materia ed alle specifiche prescrizioni regolamentari in materia, sinteticamente si riportano, ad una rigorosa applicazione le seguenti previsioni:

**- Obbligo di comunicazione del dipendente precedenti penali - Inconferibilità incarichi ed obblighi di comunicazione del dipendente.** Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

-a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

-b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale .

**- Obbligo di rendere dichiarazione ed astensione in caso di conflitto di interessi (cfr art. 8) .**

**-Obblighi di conoscenza e rispetto previsioni Codice di comportamento** - A tutto il personale dell'Ente, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti consortili " adottato dall'Ente.

**-Obbligo di denuncia - Tutela del dipendente** - Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni.

#### **Art. 20 - LIMITI AL RICORSO ALL'ARBITRATO**

L'Amministrazione si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all'arbitrato ed alla clausola compromissoria, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna e tenuto conto della legge n. 190/2012 art. 1 commi 21,22,23, 24 e 25.

### **Art. 21 – OBBLIGHI INFORMATIVI E MONITORAGGIO**

L'attività di monitoraggio - flussi informativi nei confronti del R.P.C.T., deve ritenersi costante in tutto l'anno.

Essa deve essere attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di controllo di gestione. I soggetti coinvolti sono pertanto i Dirigenti e Capi Settore.

L'attività posta in essere si concretizza attraverso l'inoltro di due report annuali da trasmettersi :

- 1° Report entro il 15.06.2021 - avente ad oggetto la verifica della sostenibilità delle misure introdotte nel Piano e mira a verificare la capacità di attuazione in termini di sostenibilità economica ed organizzativa delle misure previste con particolare riferimento a quelle non risultanti adeguatamente attuate nell'anno precedente. Il report può essere sostituito dal contenuto del verbale di un incontro con il Dirigente appositamente convocato dal RPC.
- 2° Report entro il termine del 30.11.2021 - In coincidenza all'elaborazione della Relazione sul Sistema di Prevenzione della Corruzione da redigere a cura del RPC entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo diverso termine previsto per la pubblicazione della relazione.

### **Art. 22 – SANZIONI**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti del Consorzio, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

### **Art. 23 – MODIFICHE AL P.T.P.C.T. E RECEPIMENTO DINAMICO E MODIFICHE LEGISLATIVE**

Il presente piano recepisce dinamicamente le modifiche alla legge 6/11/2012 n.190 ed è reso pubblico sul sito web del Consorzio e nella apposita sottosezione del portale "Amministrazione Trasparente".

Il P.T.P.C. potrà essere sempre modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, tenendo conto dei sotto indicati fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti, normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione/ segnalazione di rischi non considerati in fase di predisposizione originaria del P.T.P.C.T.;
- nuovi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione ( P.N.A.) e/o nuove indicazioni ANAC;
- eventuali nuove indicazioni degli Organi di indirizzo.

### **Art. 24 – PRESA D'ATTO DEL PIANO DA PARTE DEI DIPENDENTI**

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, in vigore, viene pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio. Della pubblicazione viene dato apposito avviso ai dipendenti che sono tenuti a prendere atto del presente piano.

### **Art. 25 – ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO**

Il presente piano entra in vigore a seguito dell'esecutività della relativa delibera di approvazione dell'aggiornamento annuale.

**MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO DELLE AREE A RISCHIO OBBLIGATORIE, GENERALI E SPECIFICHE.**